



# Comune di Bagheria

Ordinanza n. 2A del 13 APR. 2015

**OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (rif. legge 25 agosto 1991, n. 287)**

## IL SINDACO

**Considerata** la notevole frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti ed il clima festoso creato dagli stessi nell'affollare strade e piazze in tutti i periodi dell'anno;

**Rilevato** che spesso si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

**Rilevato** che, in prossimità degli esercizi di somministrazione di bevande, sovente si rilevano oggetti quali bottiglie in vetro abbandonati in strada, i quali oltre che rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità costituiscono un aumento del degrado urbano con conseguente aumento dei costi per l'Ente e per la comunità al fine di smaltire e mantenere l'igiene pubblica a livelli decorosi;

**Viste**, sull'argomento, le risultanze di vari rapporti resi dal Comando di Polizia locale nel corso degli ultimi anni;

**Ritenuto**, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

**Visti:** l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;  
la legge 25 agosto 1991 n. 287;  
l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

## ORDINA

- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale **è vietata la vendita**, per asporto, di bevande contenute in bottiglie di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di stabilimenti balneari, dei titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, lettera c) della legge 25 Agosto 1991, n° 287, **dalle ore 00:00 alle ore 24,00 di tutti i giorni dell'anno**;
- resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

## DISPONE

di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo - ai sensi dell'art. 54 comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Di darne ampia diffusione mediante affissione all'albo Pretorio del Comune e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, nonché mediante affissione sulle principali vie pubbliche cittadine.

Il presente provvedimento viene inviato: alla locale stazione dell'Arma dei Carabinieri, alla locale stazione della Guardia di Finanza, alla locale Polizia Municipale, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sull'intero territorio del Comune, all'A.S.P. 6 di Palermo, distaccamento di Bagheria.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.

### **I N F O R M A**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

**IL SINDACO**

Dott. Patrizio Cinque

